



COMUNE DI DIAMANTE

(Provincia di Cosenza)

Numero Registro

205

Data

16/09/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI PERSONALE 2022/2024 – ANNUALITA' 2022
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 71 DEL 05.04.2022

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** il giorno SEDICI del mese di SETTEMBRE, alle ore **12,45** previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo statuto, si è riunita la Giunta Comunale in modalità mista (in parte in presenza nella sede municipale e in parte in modalità "a distanza o da remoto" in videoconferenza via Whatsapp), ai sensi della Deliberazione della Giunta municipale n. 173/2022, nelle persone dei Sig.ri:

Cognome e Nome	Carica	Presente	Assente
MAGORNO ERNESTO	SINDACO		X
PASCALE GIUSEPPE	ASSESSORE	X	
AMOROSO FRANCESCA	ASSESSORE		X
STICOZZI COSTANTINA	ASSESSORE	X	
SURIANO FRANCESCO	ASSESSORE	X	
Totale	/	3	2

Assiste alla seduta, con funzioni di verbalizzante, il Segretario Comunale, Dott.ssa. Rosa SANTORO;

Assume la presidenza il Vice Sindaco, Geom. Giuseppe PASCALE e si dà atto della contestuale presenza dei suddetti in parte in presenza (Pascale G e Suriano F.) e in parte da remoto (Sticozzi C.) di cui il Segretario ha accertato l'identità mediante riscontro a video. Il Presidente, riconosciuto il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Esaminata la proposta di seguito riportata;

IL PROPONENTE

IL VICE SINDACO / ASSESSORE AL PERSONALE – Geom. Giuseppe PASCALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 2 del D.Lgs.165/2001 stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;
- l'art. 4 del D.Lgs. 165/2001 stabilisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali;
- l'art. 6 del D.Lgs. 165/2001 prevede che le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33, del D.Lgs. 165/2001. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;
- l'art. 89 del D.Lgs. 267/2000 prevede che gli enti locali provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- l'art. 33 del D.Lgs.165/2001 dispone: *"1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere. 3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare."*;
- in materia di dotazione organica l'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 165/2001 prevede che in sede di definizione del Piano triennale dei fabbisogni, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati (...) garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione.

Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente;

- l'art. 22, comma 1, del D.Lgs.75/2017, ha previsto che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs.165/2001, come introdotte dall'art. 4, del D.Lgs.75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del D.Lgs.165/2001 e s.m.i. si applica a decorrere dal 30/03/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle stesse;
- con Decreto 8/05/2018, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le predette "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche", pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2018;
- le linee guida (...) definiscono una metodologia operativa di orientamento che le amministrazioni adatteranno, in sede applicativa, al contesto ordinamentale delineato dalla disciplina di settore. Gli enti territoriali opereranno, altresì, nell'ambito dell'autonomia organizzativa ad essi riconosciuta dalle fonti normative, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica riservando agli enti locali una propria autonomia nella definizione dei Piani;
- le linee guida, quindi, lasciando ampio spazio agli enti locali, e individuando per tutte le pubbliche amministrazioni una dotazione organica pari ad una "spesa potenziale massima" affermano: *"per le regioni e gli enti territoriali, sottoposti a tetti di spesa del personale, l'indicatore di spesa potenziale massima (della dotazione organica) resta quello previsto dalla normativa vigente"*.

DATO QUINDI ATTO CHE, in ossequio all'art. 6 del D.Lgs.165/2001 e alle Linee di indirizzo sopra richiamate, è necessario per l'ente definire tale limite di spesa potenziale massima nel rispetto delle norme sul contenimento della spesa di personale e che in tale limite l'amministrazione:

- potrà coprire i posti vacanti, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, ricordando però che l'indicazione della spesa potenziale massima non incide e non fa sorgere effetti più favorevoli rispetto al regime delle assunzioni o ai vincoli di spesa del personale previsti dalla legge e, conseguentemente, gli stanziamenti di bilancio devono rimanere coerenti con le predette limitazioni;
- dovrà indicare nel PTFP, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, ultimo periodo, del d.lgs.165/2001, le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

RILEVATO, quindi che, con riferimento a quanto sopra è necessario individuare, in questa sede, sia le limitazioni di spesa vigenti, sia le facoltà assunzionali per questo ente, che così si dettagliano:

- A) contenimento della spesa di personale;
- B) facoltà assunzionali a tempo indeterminato;

- C) lavoro flessibile;
- D) procedure di stabilizzazione;
- E) progressioni verticali.

A) Contenimento della spesa di personale

A1. Normativa

<p>Art. 1, comma 557, 557-bis e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296</p>	<p>Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:</p> <p>a) lettera abrogata;</p> <p>b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici;</p> <p>c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.</p> <p>Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.</p>
--	--

A2. Situazione dell'ente

- Preso atto che l'art. 16 del D.L. 24.12.2016, n. 113 ha abrogato la lettera a) all'art. 1 comma 557 della Legge 27.12.2006, n. 296, ossia l'obbligo di riduzione della percentuale tra le spese di personale e le spese correnti;
- Ricordato che il valore medio di riferimento del triennio 2011/2013 da rispettare ai sensi dell'art. 1, comma 557-quater, della L. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del D.L. 90/2014, è pari a **1.100.837,83**, per come contenuto nel parere al Bilancio di Previsione 2021/2023 n. 9 del 14.07.2021 – pag. 30;
- Evidenziato che la spesa per il personale soggetta alle limitazioni di cui all' art. 1, comma

557, della Legge 27.12.2006 n. 296, calcolata secondo quanto disposto dalla presente deliberazione, rientrerà nei limiti imposti dalla normativa vigente;

Facoltà assunzionali a tempo indeterminato

B1. Normativa

- Visto l'art. 33, comma 2 del cosiddetto "Decreto Crescita", D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dal comma 853, art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 (c.d. Milleproroghe), che ha introdotto significative novità al regime delle assunzioni negli enti locali, il cui testo definitivo viene di seguito riportato:

"2. "A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle 'unioni dei comuni' ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I

predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. (...omissis...)";

Viste le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche", definite con Decreto 8/05/2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2018;

- Visto il Decreto Ministeriale 17.03.2020 "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.108 del 27 aprile 2020, finalizzato, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, ad individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia;
- Considerato che le disposizioni del DM 17 marzo 2020 e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio contenute all'art. 33, comma 2, del D.L. 30.04.2019, n. 34, si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020 e dato atto che è pertanto ora possibile procedere dando applicazione alla nuova norma;
- Visto l'art. 3, comma 5 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90;
- Rilevata la non più applicabilità dell'art. 1, comma 424, della legge 190/2014 e dell'art. 5, del D.L. 78/2015, relativi al riassorbimento dei dipendenti in soprannumero degli enti di area vasta;

B2. Verifica situazione dell'Ente

- Ritenuto opportuno procedere alla verifica dei presupposti alle assunzioni previste dal DM 17 marzo 2020, nonché alla peculiare situazione dell'Ente;

I. IL RAPPORTO TRA SPESA DI PERSONALE E LA MEDIA DELLE ENTRATE CORRENTI: IL CALCOLO

- L'art. 1 del D.M. 17 marzo 2020, ai fini dell'attuazione dell'art. 33, comma 2, del

D.L. n. 34/2019, è volto ad individuare i valori soglia di riferimento per gli enti, sulla base del calcolo del rapporto tra la spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione;

- Ai fini del calcolo del suddetto rapporto, il DM prevede espressamente che:
 - a) per spesa del personale si intendono gli impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;
 - b) entrate correnti: media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata.
- Vista la Circolare ministeriale sul D.M. attuativo dell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 in materia di assunzioni di personale, che fornisce indicazioni anche sulle modalità di calcolo del rapporto tra spese di personale / entrate correnti;
- Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 27/08/2021 è stato approvato il Rendiconto dell'esercizio 2020 e che pertanto questa sarà l'annualità considerata per il calcolo;
- Visto il prospetto di calcolo del valore medio delle entrate correnti ultimo triennio 2019/2020/2021, al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato sul bilancio 2021:

Calcolo valore medio entrate correnti ultimo triennio al netto FCDE			
TRIENNIO	2019	2020	2021
Entrate correnti ultimo triennio (Dati da consuntivi approvati)	8.398.151,81 a	8.492.044,22 b	9.621.031,92 c
FCDE Bilancio di Previsione 2021 assestato			2.087.262,00 D

MEDIA ENTRATE AL NETTO FCDE (media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relativi agli ultimi tre rendiconti approvati)	€ 6.749.813,98 $((a+b+c)-d) / 3$
---	--

- Visti gli allegati prospetti relativi al calcolo della spesa di personale ai sensi del DM e della circolare ministeriale e relativi calcoli delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato 2022/2024 – ALLEGATO ANNO 2022;
- Verificato che, per questo comune, il rapporto calcolato è il seguente:

Spese di personale 2021 € 923.310,09 € (ultimo rendiconto approvato)

_____ = **13,68%**

Media entrate netto FCDE € 6.749.813,98 €

II. LA FASCIA DEMOGRAFICA E LA VERIFICA DEL VALORE SOGLIA DI MASSIMA SPESA DI PERSONALE DI PERTINENZA DELL'ENTE: L'INDICE DI VIRTUOSITA'.

- L'art. 3 del D.M. 17 marzo 2020 prevede che, ai i fini dell'attuazione dell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, i comuni sono suddivisi nelle seguenti fasce demografiche:
 - a) comuni con meno di 1.000 abitanti
 - b) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti
 - c) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti
 - d) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti
 - e) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti
 - f) comuni da 10.000 a 59.999 abitanti
 - g) comuni da 60.000 a 249.999 abitanti
 - h) comuni da 250.000 a 1.499.999 abitanti
 - i) comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre
- Questo Ente si trova nella fascia demografica di cui alla lettera e), avendo n. 5.051 abitanti al 31.12.2021;
- Gli articoli 4, 5 e 6 del D.M. 17 marzo 2020, ai i fini dell'attuazione dell'art. 33, comma

2, del D.L. n. 34/2019, individuano, nelle Tabelle 1, 2, 3:

- i valori soglia per fascia demografica del rapporto della spesa del personale dei comuni rispetto alle entrate correnti
- i valori calmierati, ossia le percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio, applicabili in sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024
- i valori soglia di rientro della maggiore spesa del personale

FASCIA demografica	POPOLAZ.	Valori soglia Tabella 1 DM 17 marzo 2020	Valori calmierati Tabella 2 DM 17 marzo 2020	Valori soglia Tabella 3 DM 17 marzo 2020
		2022	2023	2024
E	5000-9999	24,00%	25,00%	26,00%

- Sulla base della normativa vigente, i Comuni possono collocarsi nelle seguenti casistiche:

FASCIA 1. Comuni virtuosi

I comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui alla tabella 1, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2 del DM, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 di ciascuna fascia demografica.

FASCIA 2. Fascia intermedia.

I comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta compreso fra i valori soglia per fascia demografica individuati dalla Tabella 1 e dalla Tabella 3 del DM, non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.

FASCIA 3. Fascia di rientro obbligatorio.

Ai sensi dell'art. 6 del DM, i comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulta superiore al valore soglia per fascia demografica

individuato dalla Tabella 3 adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025, i comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta superiore al valore soglia per fascia demografica individuato dalla Tabella 3 del presente comma, applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia.

- Questo ente, trovandosi nella fascia demografica di cui alla lettera e) e avendo registrato un rapporto **tra spesa di personale e media delle entrate correnti pari al 13,68%**, si colloca nella seguente fascia:

FASCIA 1 – COMUNI VIRTUOSI, poiché il suddetto rapporto si colloca al di sotto del valore soglia di cui alla tabella 1.

Il Comune può pertanto incrementare la spesa di personale per nuove assunzioni a tempo indeterminato fino alla soglia massima prevista dalla tabella 1 del DM 17 marzo 2020 per la propria fascia demografica di appartenenza ma SOLO ENTRO il valore calmierato di cui alla tabella 2 del DM, come previsto dall'art. 5 del DM stesso. Le maggiori assunzioni consentite NON rilevano ai fini del rispetto dell'aggregato delle spese di personale in valore assoluto dell'art. 1, comma 557 della l. 296/2006.

B3. IL CALCOLO DELL'INCREMENTO TEORICO ED EFFETTIVO

- **INCREMENTO TEORICO DISPONIBILE**

Lo spazio finanziario teorico disponibile per nuove assunzioni, cioè fino al raggiungimento della soglia massima del DM Tabella 1, sulla base del rapporto registrato fra spesa di personale/entrate correnti, è il seguente:

€ 892.389,87 €

(6.749.813,98 € *26,90%) – 923.310,09 €

(Media entrate netto FCDE *percentuale tabella 1) – Spese di personale 2021 (ultimo rendiconto approvato)

- **INCREMENTO CALMIERATO (per gli anni 2020-2024)**

Tuttavia, poiché il legislatore, per il periodo 2020-2024, ha fissato un tetto alle maggiori assunzioni possibili anche per gli enti virtuosi, l'incremento effettivo per ulteriori assunzioni per questo ente, per l'anno 2022, è il seguente:

€ 221.594,42 €

(923.310,09 € *24%)

(Spese di personale 2021 * Valore calmierato Tabella 2 DM per fascia demografica ente)

- **INCREMENTO EFFETTIVO**

A seguito delle suddette operazioni di calcolo, per questo ente si verifica che l'incremento calmierato risulta inferiore all'incremento teorico, il Comune può procedere ad assunzioni solo entro la misura dell'incremento calmierato.

IL COMUNE PUÒ ASSUMERE ENTRO LO SPAZIO FINANZIARIO DI € 221.594,42 ritenuto di optare sulla tipologia di incremento della spesa per come sopra calcolata in attuazione del DM 17.03.2020 e non in riferimento alla quota di turn-over

- **DATO ATTO QUINDI CHE, PER L'ANNO 2022, LA SOMMA A DISPOSIZIONE PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO (VALORE CALMIERATO) È QUINDI PARI AD € 221.594,42 €;**

B) Lavoro flessibile

- Atteso poi che, per quanto riguarda il lavoro flessibile (assunzioni a tempo determinato, contratti di formazione lavoro, cantieri di lavoro, tirocini formativi, collaborazioni coordinate e continuative, ecc.), l'art. 11, comma 4-bis, del D.L. 90/2014 dispone "4-bis. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, dopo le parole: "articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276." è inserito il seguente periodo: "Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente";
- Vista la deliberazione n. 2/SEZAUT/2015/QMIG della Corte dei Conti, sezione Autonomie, che chiarisce "Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma

28, del D.L. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 4-bis, del D.L. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, l. n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28";

- Richiamato quindi il vigente art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, come modificato, da ultimo, dall'art. 11, comma 4-bis, del D.L. 90/2014, e ritenuto di rispettare il tetto complessivo della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

- Vista la deliberazione n. 23/2016/QMIG della Corte dei Conti, sezione delle Autonomie, che ha affermato il principio di diritto secondo cui *"Il limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non trova applicazione nei casi in cui l'utilizzo di personale a tempo pieno di altro Ente locale, previsto dall'art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, avvenga entro i limiti dell'ordinario orario di lavoro settimanale, senza oneri aggiuntivi, e nel rispetto dei vincoli posti dall'art.1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La minore spesa dell'ente titolare del rapporto di lavoro a tempo pieno non può generare spazi da impiegare per spese aggiuntive di personale o nuove assunzioni"*;

- Richiamato il comma 2, dell'articolo 36, del D.Lgs.165/2001, come modificato dall'art. 9 del D.Lgs.75/2017, nel quale viene confermata la causale giustificativa necessaria per stipulare nella P.A. contratti di lavoro flessibile, dando atto che questi sono ammessi esclusivamente per comprovate esigenze di carattere temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dalle norme generali;

- Dato atto che tra i contratti di tipo flessibile ammessi, vengono ora inclusi solamente i seguenti:
 - a) i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato;
 - b) i contratti di formazione e lavoro;
 - c) i contratti di somministrazione di lavoro, a tempo determinato, con rinvio alle omologhe disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che si applicano con qualche eccezione e deroga;

- Ritenuto di prevedere eventuali assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici, queste ultime nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile e di contenimento della spesa del personale nel limite previsto dalla normativa vigente, ovvero € 132.496,45 inclusi oneri riflessi, pari alla somma spesa per la medesima finalità nel 2009;
- Rilevata la seguente tabella riassuntiva, da cui si evince che le previsioni rispettano la normativa vigente:

Totale spesa per lavoro flessibile anno 2009	€ 132.496,45
--	--------------

- Considerata la consistenza di personale presente nell'organizzazione dell'Ente, anche in relazione agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini e rilevato che, in tale ambito, **non emergono situazioni di personale in esubero** ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. per come già accertato con deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto RICOGNIZIONE ANNUALE ECCEDENZE DI PERSONALE – ANNO 2022;
- Dato atto che:
 - a decorrere dall'anno 2019, ai sensi dell'art. 1, commi 819 e seguenti della Legge 145/2018, i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 820 a 826 del medesimo articolo e si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo: questo ente ha rispettato gli obiettivi posti dalle regole sugli equilibri di bilancio rilevanti nell'anno 2019;
 - la spesa di personale, calcolata ai sensi del sopra richiamato art. 1, comma 557, della L. 296/2006, risulta contenuta con riferimento al valore medio del triennio 2011/2012/2013 come disposto dall'art. 1, comma 557-quater della L. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del D.L. 90/2014, come si evince dagli allegati al bilancio di previsione 2020;
 - l'ente ha adottato, con deliberazione di Giunta comunale n. 49 del 08.05.2020 il piano di azioni positive per il triennio 2020/2022 ed ha provveduto ad aggiornarlo per l'anno 2021 con deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 12.01.2021 e per l'anno 2022 con deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 14.01.2022;
 - questo ente ha adottato il PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) E DEL PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELLE PERFORMANCE (POP) PER IL PERIODO 2021 - 2023 con la deliberazione della Giunta Comunale n. 157 del 10/09/2021
 - l'ente ha approvato nei termini assegnati il bilancio di previsione ed il rendiconto 2021 ed ha inviato i relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche;
 - l'ente alla data odierna ottempera all'obbligo di certificazione dei crediti di cui all'art. 27, comma 9, lett.c), del D.L. 26/4/2014, n. 66 convertito nella legge 23/6/2014, n. 89 di

integrazione dell'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 29/11/2008, n. 185;

- l'ente ha comunicato alla Piattaforma dei Crediti Commerciali l'importo dei debiti scaduti e non pagati al 31.12.2018 nei termini previsti dalla normativa per come contenuti nella piattaforma;
- l'ente si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, ai sensi dell'art. 243 del D.Lgs. 18/8/2000, n.267, pertanto è soggetto ai controlli centrali sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale;

Evidenziato che il Comune di Diamante pur essendo un Comune con più di 5000 abitanti residenti ed una fluttuazione della popolazione dimorante legata alle presenze turistiche che decuplica le presenze sul territorio per lunghi periodi dell'anno si presenta notevolmente sottodimensionato dal punto di vista delle risorse umane assegnate ai vari uffici;

- Visto l'art. 19, comma 8, della legge 448/2001, secondo cui *"A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39, comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997 n.449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate"*;
- Visto l'art.16 Legge 12 novembre 2011 n.183 (Legge di stabilità per l'anno 2012), modificativo dell'art. 33 D. Lgs n.165/2001, il quale impone alle Pubbliche Amministrazioni di provvedere annualmente alla ricognizione delle eventuali situazioni di soprannumero e di eccedenze di personale in servizio da valutarsi alla luce di esigenze funzionali e/o connesse alla situazione finanziaria dell'Ente;
- Richiamato l'art. 3, comma 10-bis, primo periodo, del D.L. 90/2014, per cui *"Il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente"*;
- Atteso che sulla presente proposta sarà acquisito il parere del Revisore dei Conti che dovrà accertare la conformità del presente atto al Principio di contenimento della spesa imposto dalla normativa vigente;
- Dato atto che successivamente all'approvazione la presente deliberazione sarà inviata, unitamente a tutta la documentazione istruttoria necessaria, a COSFEL per l'acquisizione della prescritta autorizzazione;
- Dato atto che limitatamente alle assunzioni a tempo determinato del personale della Polizia Municipale si è già provveduto all'ottenimento del prescritto parere COSFEL (decisione n. 57 del 27.04.2022 – Prot. Cosfel 13281 del 05.05.2022 – Prot. Comune di Diamante 9480 del 05.05.2022) e conseguentemente sono state già effettuate le assunzioni programmate ed autorizzate;
- Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 135 del 03.06.2022 relativa all'aumento ore

per i lavoratori EX LSU stabilizzati presso il Comune di Diamante;

- Visto il Decreto Dirigenziale del Dipartimento Lavoro e welfare – Settore 01 delle Regione Calabria n.7443 del 06.07.2022 con cui viene approvato l'elenco delle domande di finanziamento per l'aumento ore degli EX LSU stabilizzati tra cui è inclusa anche la domanda presentata dal Comune di Diamante;
- Dato atto che le relative previsioni di entrata e di spesa sono già state previste nel bilancio di previsione 2022/2024 approvato con deliberazione Consiliare n. 27 del 30.08.2022;
- Ritenuto pertanto di modificare, integrandola con il presente atto, il piano triennale dei fabbisogni di personale 2022/2024 – annualità 2021 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 05.04.2022;
- Richiamato il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- Richiamato altresì il C.C.N.L. vigente del Comparto Funzioni Locali nonché l'ipotesi di CCNL sottoscritta in data 04.08.2022;
- Rilevato che del contenuto del presente provvedimento sarà fornita la prescritta informazione alle Organizzazioni sindacali, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- Rilevata la propria competenza generale e residuale in base al combinato disposto degli artt. 42 e 48, commi 2 e 3, del d.lgs. 267/2000;

P R O P O N E

Per le motivazioni sopra indicate che qui si intendono integralmente riportate:

1. **DI INTEGRARE** la deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 05.04.2022 avente ad oggetto APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2022/2024 – ANNUALITA' 2022 e quindi **DI APPROVARE**, per le motivazioni in premessa esposte che qui si intendono integralmente riportate, la programmazione triennale 2022/2024 – annualità 2022 per come di seguito indicato:

ANNO 2022 – TEMPO INDETERMINATO

- **assunzione a tempo indeterminato delle seguenti figure:**
 - a) **n. 1 COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE FULL-TIME / CAT. D – P.E. D1**
 - b) **n. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO/CONTABILE / CAT D – P.E. D1 part-time 12 ORE SETTIMANALI presso UFFICIO TRIBUTI**
 - c) **n. 1 ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO – GEOMETRA / CAT. C. – P.E. C1 FULL-TIME**
 - d) **Aumento ore n. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO/CONTABILE / CAT D – P.E. D1 part-time da 12 ORE SETTIMANALI a 24 ore settimanali**
 - e) **Progressione Verticale n. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO/CONTABILE / CAT D – P.E. D1 full-time presso UFFICI SETTORE VII**

f) **AUMENTO ORE PERSONALE LSU** per come contenuto nella deliberazione della Giunta Comunale n. 135 del 03.06.2022 ed oggetto di decreto di finanziamento regionale n. 7443 del 06.07.2022 e per come di seguito indicato:

- o **n. 3 Cat. A Pos. Eco. A1 da 18 a 26 ore settimanali (part-time 72,22 %)**
- o **n. 2 Cat. B Pos. Eco. B1 da 18 a 24 ore e 30 minuti settimanali (part-time 68,06 %)**
- o **n. 1 Cat. B Pos. Eco. B3 da 18 a 23 ore e 30 minuti settimanali (part-time 65,28 %)**

Le suddette assunzioni saranno effettuate:

1. senza il previo esperimento della mobilità volontaria di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 (art. 3, comma 8, legge n. 56/2019);
2. previa mobilità obbligatoria di cui all'art. 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001 in applicazione della previsione di cui alla Legge 56/2019 (c.d. legge concretezza);
per l'assunzione sub a)
3. attraverso indizione di concorso pubblico con possibilità di realizzazione a livello di gestione aggregata
per le assunzioni sub b) e sub c)
3. attraverso l'utilizzo dello scorrimento di graduatorie ancora vigenti di altri Enti (non essendovene di vigenti presso l'Ente)
4. solo in seguito ad eventuale esito infruttuoso della procedura di cui al precedente punto, attraverso specifica indizione di concorso pubblico con possibilità di realizzazione a livello di gestione aggregata

ANNO 2022 – TEMPO DETERMINATO

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO autorizzate con decisione COSFEL n. 57 del 27.04.2022 – Prof. Cosfel 13281 del 05.05.2022 – Prof. Comune di Diamante 9480 del 05.05.2022 FULL-TIME DI N. 5 UNITA' DI AGENTI DI POLIZIA LOCALE CAT. C – P.E. C1 FULL TIME PER MESI 5 PER ESIGENZE STRAORDINARIE/STAGIONALI ai sensi dell'art. 50 del CCNL del COMPARTO FUNZIONI LOCALI del 21.05.2018 che al comma 4 prevede esenzioni dalle limitazioni quantitative per i contratti a tempo determinato tra l'altro per le ipotesi di e) stipulazione di contratti a tempo determinato per l'assunzione di personale da adibire all'esercizio delle funzioni infungibili della polizia locale *prevedendo altresì, sempre all'interno della spesa autorizzata eventuali rinnovi/proroghe anche con tipologia contrattuale part-time al fine di garantire l'ordine, la sicurezza e l'incolumità pubblica fino al 31.12.2022*

ANNO 2023 – TEMPO INDETERMINATO

PROGRAMMAZIONE RINVIATA A SUCCESSIVO ATTO PROGRAMMATORIO – FERMO RESTANTE LA PROGRAMMAZIONE 2022 GIA' APPROVATA ED AVVIATA NEL 2022

ANNO 2023 – TEMPO DETERMINATO

PROGRAMMAZIONE RINVIATA A SUCCESSIVO ATTO PROGRAMMATORIO

ANNO 2024 – TEMPO INDETERMINATO

PROGRAMMAZIONE RINVIATA A SUCCESSIVO ATTO PROGRAMMATORIO

ANNO 2024 – TEMPO DETERMINATO

PROGRAMMAZIONE RINVIATA A SUCCESSIVO ATTO PROGRAMMATORIO

2. **DI DARE ATTO** che anche a seguito delle assunzioni come sopra programmate per l'anno 2022 il Comune di Diamante non supererà il limite del rapporto medio dipendenti/popolazione previsto dall'ultimo D.M. Interno 18.11.2020 per gli Enti che hanno dichiarato dissesto o piano di riequilibrio pluriennale (casistica teorica nella quale comunque il Comune di Diamante non rientra) – limite 1/169;
3. **DI SUBORDINARE** le assunzioni sopra programmate all'avvenuta autorizzazione da parte della COSFEL;
4. **DI PREVEDERE** altresì, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali, il ricorso alle tipologie previste dalla legge per l'utilizzo di dipendenti di altri Enti ex. Art. 92 TUEL nel rispetto del limite di spesa di personale a tempo determinato;
5. **DI DARE ATTO** che questo Comune potrà avvalersi altresì, per l'ottimizzazione dell'utilizzo dei dipendenti pubblici, anche dell'attivazione di procedure di (mobilità bilaterale o reciproca);
6. **DI RINVIARE** a successivo atto la programmazione per le annualità successive;
7. **DI DARE ATTO CHE** la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra rientra nei limiti della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente (D.L. n. 34/2019), rispetta gli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", nonché i limiti imposti dall'art. 1, commi 557 e seguenti della L. 296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa potenziale massima;
8. **DI APPROVARE** l'allegata dotazione organica, che con la consistenza dei dipendenti in servizio e programmazione fabbisogno del personale forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
9. **DI DARE ATTO CHE** le assunzioni previste con il presente atto e la dotazione organica risultante rispettano il limite massimo di spesa potenziale, identificato nel limite di contenimento della spesa di personale previsto dall'art. 1 comma 557 della legge 296/2006;

10. **DI DARE ATTO CHE** il Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale di cui al presente atto è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'Ente, trova copertura sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2022-2024 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 30.08.2022;
11. **DI RISERVARSI** la facoltà in qualsiasi momento di modificare la programmazione triennale del fabbisogno del personale approvata con il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento relativo al triennio considerato;
12. **DI PUBBLICARE** il presente piano triennale dei fabbisogni in "Amministrazione trasparente", nell'ambito degli "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato" di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
13. **DI TRASMETTERE** il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "Piano dei fabbisogni" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018;
14. **DI INFORMARE** dell'adozione del presente provvedimento le OO.SS. e le RSU
15. **DI DICHIARARE** il provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.



IL VICE SINDACO / ASSESSORE AL PERSONALE

Geom. Giuseppe PASCALE





**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO LAVORO E WELFARE
SETTORE 01 - POLITICHE ATTIVE, SUPERAMENTO DEL PRECARIATO E
VIGILANZA ENTI MERCATO DEL LAVORO- OSSERVATORIO. IMPLEMENTAZIONE
MISURE FSE PROGRAMMAZIONE 21/27 OBIETTIVO SPECIFICO OCCUPAZIONE**

Assunto il 04/07/2022

Numero Registro Dipartimento 1073

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 7443 DEL 06/07/2022

Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Sottoscritto dal Dirigente del Settore
Dott. GIORDANO UMBERTO ALESSIO

(con firma digitale)

Oggetto: Approvazione dell'elenco delle domande Ammesse di cui al Decreto Dirigenziale n. 3183 del 24/03/2022 avente ad oggetto: “Riparto delle Risorse Regionali per le stabilizzazioni, mediante contratto a tempo indeterminato, procedure ex Legge 30 Dicembre 2018 n.145, dei lavoratori socialmente utili e di quelli impegnati in attività di pubblica utilità della Regione Calabria. Approvazione avviso pubblico per la presentazione delle istanze di ammissione al finanziamento regionale. Prenotazione impegno anno 2022”.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 che individua la platea dei lavori socialmente utili;

VISTO l'art. 2 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n.468 e l'art. 2 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280;

VISTO l'articolo 1, comma 1156, lett.g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 per il quale " a decorrere dall'esercizio finanziario 2008, è disposto lo stanziamento di un ulteriore contributo di 50 milioni di euro annui per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e per le iniziative connesse alle politiche attive per il lavoro in favore delle regioni che rientrano negli obiettivi di convergenza dei fondi strutturali dell'Unione europea attraverso la stipula di un'apposita convenzione con il Ministero del lavoro" a valere sul predetto Fondo;

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145 e, in particolare, l'art. 1, commi 446 e seguenti, secondo cui, nel triennio 2019-2021, le amministrazioni pubbliche utilizzatrici, dei lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000, e di cui all'art. 3 comma 1 del decreto legislativo n. 280/1997 e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché mediante altre tipologie contrattuali, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato dei suddetti lavoratori anche con contratto di lavoro a tempo parziale, nei limiti della dotazione organica e del piano di fabbisogno del personale, nel rispetto delle condizioni prescritte dal medesimo articolo;

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160 e, in particolare, l'art. 1, comma 495, secondo cui al fine di semplificare le assunzioni di cui all'art. 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2 comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonché dei lavoratori già rientrati nell'abrogato art. 7 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché mediante altre tipologie contrattuali, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, per il solo anno 2020 in qualità di lavoratori sovranumerari, alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale ed ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa limitatamente alle risorse di cui al comma 497, primo periodo del medesimo art. 1 della legge n. 160 del 2019;

VISTO, in particolare, l'art. 1, comma 497, della citata legge n. 160 del 2019, così come modificato dall'art. 1, comma 1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n.8, secondo cui le amministrazioni interessate provvedono a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, previa intesa in sede di Conferenza unificata. A tal fine del riparto le predette amministrazioni, entro il 30 aprile 2020, presentano istanza alla presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica. Ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, le regioni provvedono mediante il pieno utilizzo delle risorse a tal fine stanziate da leggi regionali nel rispetto dell'art. 33 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;

CONSIDERATO che, in attuazione del richiamato art. 1, comma 497, della legge n. 160 del 2019, le risorse statali di cui all'art. 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge n. 296 del 2006, sono ripartite tra le regioni Basilicata, Calabria, Campania e Puglia, ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, dei lavoratori socialmente utili di cui all'art.2, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000 a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, riconoscendo alle amministrazioni destinatarie un incentivo statale a regime, per un importo annuo pari a euro 9.296,22 per ciascun lavoratore assunto;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2020, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, recante il riparto delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Reg. Corte dei Conti n. 354 del 16/02/2021) per la stabilizzazione di lavoratori socialmente utili di cui ai sensi del citato articolo 1, commi 495-497, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 296 dell'8 novembre 2021, di approvazione della Convenzione sottoscritta il 2 novembre 2021 tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Calabria, per l'assegnazione delle risorse di cui all'art. 1, comma 1156, lett.g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ripartite con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2020, di concerto con il ministero del lavoro e delle politiche Sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze (G.U. n. 53 del 3/3/2021)- per la stabilizzazione di lavoratori socialmente utili ex art. 1, commi 495-497, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

VISTO il decreto del direttore Generale degli Ammortizzatori Sociali e della Formazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 234 del 7 agosto 2018, con il quale parte delle risorse di cui all'art. 1, comma 1156, lettera g-bis) della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 pari ad €. 298.501.111,12 sono state ripartite tra le Regioni Basilicata, Calabria, Campania e Puglia, affinché nell'arco di 4 anni decorrenti dalle rispettive stabilizzazioni, siano incentivate nuove assunzioni a tempo indeterminate, dei lavoratori ancora compresi nel cosiddetto bacino LSU di cui all'articolo 2, comma 1 del D. Lgs 28 febbraio 2000, n. 81;

CONSIDERATO CHE con il sopra citato decreto, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in particolare assegna alla Regione Calabria una quota pari ad €. 86.120.182,08, destinata alle assunzioni a tempo indeterminato dei n. 2.316 lavoratori socialmente utili di cui al D. Lgs 28 febbraio 2000, n. 81;

VISTO CHE l'articolo 1 del citato decreto, specifica che l'importo annuo pro-capite dell'incentivo è pari ad €. 9.296,22 riconosciuto indipendentemente dall'orario di lavoro, se a tempo pieno o parziale e cumulabile con eventuali ulteriori contributi regionali, per un periodo di 4 anni dalla data di decorrenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 275 del 20 settembre 2018 di approvazione della Convenzione sottoscritta dalla Regione Calabria con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la quale sono stati forniti gli appositi modelli di domanda per l'erogazione delle risorse statali destinate agli incentivi alla stabilizzazione ex lsu DD n. 234 del 7/8/2018;

CHE,l'articolo 1 della medesima convenzione, al comma 4 prevede che la Regione Calabria, si impegna ad adottare le disposizioni procedurali per l'ammissione al finanziamento, dei soggetti interessati all'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 13412 del 19/11/2018" avente ad oggetto: Modifica ed Integrazione Decreto N. 11657 del 18-10-2018 ed atti connessi al Piano di Stabilizzazione Lavoratori Socialmente Utili e di Pubblica Utilità', di approvazione dell'Avviso pubblico finalizzato alle stabilizzazione occupazione mediante assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità del bacino della Regione Calabria;

CHE con il sopra citato decreto è stato determinato l'incentivo regionale da assegnare per le assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori medesimi, nelle modalità di seguito riportate:

1) Importo Incentivo LSU somma integrativa regionale pari ad €. 3.800,00 a valere sul bilancio regionale;

2) Importo incentivo LPU somma pari a € 13.096,22 interamente a carico del bilancio regionale.

VISTA la legge 25 febbraio 2022, n. 15, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (GU n. 49 del 28/02/2022-Suppl. Ordinario n. 8)e, in particolare, l'art. 1 comma 27, secondo cui alle amministrazioni pubbliche della Regione Calabria che hanno assunto a tempo indeterminato i lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità di cui agli articoli 2 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e 2 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, o che procedono alla loro assunzione a tempo indeterminato, ai sensi dell'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con le modalità semplificate di cui all'articolo 1, comma 495, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' riconosciuto a decorrere dall'anno 2022 il contributo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81;

CONSIDERATO che, per effetto delle richiamate norme dello Stato, l'incentivo Statale a regime, per un importo pari a euro 9.296,22, è riconosciuto per le assunzioni a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale presso le amministrazioni pubbliche della Calabria, dei lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, commi 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000, e di quelli impegnati in attività di pubblica utilità di cui agli art. 2 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 1997, n. 468, e 2 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280;

CHE ai sensi dell'art. 1, comma 497, della legge n. 160/2019, l'incentivo statale a regime, è cumulabile con eventuali contributi regionali ;

RITENUTO che per effetto della Legge 25 febbraio 2022, n. 15 lo Stato finanzia la somma di €. 9.296,22 quale contributo anche per i lavoratori di pubblica utilità, inizialmente esclusi dalla Legge 160 art. 1 comma 497 che ha previsto l'incentivo Statale a regime solo per i lavoratori socialmente utili, pertanto rispetto alla quota originaria regionale pari ad €. 13.096,22 relativamente ai lavoratori di pubblica utilità, la Regione Calabria consegue una economia;

TENUTO CONTO del parere favorevole espresso dalle organizzazioni sindacali durante l'incontro tenutosi in data 14 marzo 2022, mediante la sottoscrizione di un accordo quadro, presso la Regione Calabria, sul riparto delle risorse regionali, a titolo di compartecipazione alle risorse statali, alla luce della Legge 15/2022;

CONSIDERATO CHE, nel sopra citato accordo quadro è stata valutata l'opportunità di utilizzare le economie realizzate, riconoscendo a tutti i lavoratori un contributo che comprende la quota Ministeriale e quella Regionale da €. 13.096,22 a €. 18.000,00;

VISTA la Legge Regionale 25 giugno 2019, n. 29 pubblicata sul BURC n. 70 del 26 giugno 2019 di "Storicizzazione risorse del precariato storico";

VISTO il Decreto del Direttore Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 399 del 14 dicembre 2021 con il quale sono state trasferite, per l'anno 2021, in favore della Regione Calabria le risorse ai sensi dell'art. 1, commi 495-497, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

CHE la legge 25 febbraio 2022, n. 15, di conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, art. 1, comma 27, riconosce alla Regione Calabria, a decorrere dall'annualità 2022, la somma complessiva di €. 20.014.762.

CHE nel citato accordo, le risorse regionali, riportate sul Capitolo U4302020901, per gli incentivi alle stabilizzazioni a tempo indeterminato dei lavoratori di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000, e di quelli impegnati in attività di pubblica utilità di cui agli art. 2 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 1997, n.468, e 2 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, sono state quantificate in €. 18.000,00 di cui €. 9.296,22 quota Stato e €. 8.703,78 quota Regione;

VISTO il Decreto Dirigenziale n.3183 del 24/03/2022 avente ad oggetto "*Riparto delle Risorse Regionali per le stabilizzazioni, mediante contratto a tempo indeterminato, procedure ex Legge 30 Dicembre 2018 n.145, dei lavoratori socialmente utili e di quelli impegnati in attività di pubblica utilità della Regione Calabria. Approvazione avviso pubblico per la presentazione delle istanze di ammissione al finanziamento regionale. Prenotazione impegno anno 2022* ", con il quale è stato approvato l'avviso pubblico per la presentazione delle istanze di ammissione al finanziamento regionale, per le assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, commi 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000, e di quelli impegnati in attività di pubblica utilità di cui agli art. 2 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 1997, n. 468, e 2 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, per le stabilizzazioni di cui alla Legge 30 dicembre 2018 n.145, appartenenti al bacino della Regione Calabria, a decorrere dall'anno 2022;

VISTE le istanze presentate ai sensi del richiamato decreto per il riparto delle risorse regionali, storicizzate con la Legge Regionale 25 giugno 2019, n. 29, destinate a sostenere il costo del lavoro delle amministrazioni pubbliche della Calabria che hanno stabilizzato con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, e di garantire a tutte quelle che hanno stabilizzato con un contratto di lavoro ridotto rispetto a quello previsto dalla legge o dalla contrattazione collettiva per i lavoratori a tempo pieno, l'opportunità di integrare l'orario di lavoro, dei contratti di lavoro a tempo parziale c.d. part-time;

CONSIDERATO che gli uffici preposti del Dipartimento Lavoro e Welfare hanno completato l'istruttoria delle domande pervenute, verificata la legittimità della richiesta;

CHE solo a seguito di ulteriori controlli degli atti trasmessi dagli Enti Ammessi al beneficio, relativi all'integrazione oraria dei contratti di lavoro a tempo parziale, il Dipartimento Lavoro e Welfare procederà con successivo atto al perfezionamento della prenotazione dell'impegno di spesa, n. 1941/2022 per un importo di €. 18.978.050,41 relativo all'annualità 2022;

VISTI:

- il D.P.R. n. 445.2000 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- la legge regionale n.34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;
- la L.R. n. 7/96;

- il D.P.G.R. n. 354 del 24.06.99 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 118/2011;
- la L.R. n.8 del 4/2/2002, art. 43;
- la Legge Regionale n. 36 del 27/12/2021, recante Legge di stabilità regionale 2022;
- la Legge Regionale n. 37 del 27/12/2021, recante Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2022 – 2024;
- la DGR n. 599 del 28/12/2021, recante “Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2022– 2024 (artt. 11 e 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118);
- la DGR n. 600 del 28/12/2021, recante Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2022 – 2024 (art. 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118);
- La D.G.R. n. 36 del 31 gennaio 2022 avente ad oggetto Piano Integrato di attività e organizzazione “*Approvazione Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022/2024 – Aggiornamento 2022*”.
- La D.G.R. n. 60 del 18 febbraio 2022 avente ad oggetto Approvazione Piano della Performance della Giunta Regionale 2022-2024.
- D.P.G.R. 186 del 08/11/2021 con il quale è stato conferito l'incarico, al Dott. Roberto Cosentino, di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento Lavoro e Welfare.
- La D.G.R. 159 del 20/04/2022 "Misure per garantire la funzionalità delle strutture organizzative della Giunta Regionale - Approvazione Regolamento di riorganizzazione della Struttura della Giunta Regionale. Abrogazione regolamento regionale 07 novembre 2021, n.9;
- il D.D.G 4650 del 28 aprile 2022 “D.G.R. 159 del 20 aprile 2022. Adempimenti Dipartimento Lavoro e Welfare: conferimento incarichi di reggenza ai dirigenti non apicali
- il D.D.G 4673 del 29 aprile 2022 “Adempimenti conseguenti alla D.G.R. 159 del 20 aprile 2022. Approvazione Micro-struttura organizzativa del Dipartimento Lavoro e Welfare.
- La D.G.R. 204 del 30/05/2022 “Misure per garantire la funzionalità della struttura Organizzativa della Giunta Regionale – Approvazione Regolamento di Riorganizzazione delle Strutture della Giunta Regionale. Modifica Regolamento Regionale 20 aprile 2022 n. 3”.
- Il D.D.G. 6176 del 03/06/2022 “Adempimenti conseguenti alla D.G.R n. 204 del 30 maggio 2022. Approvazione Micro-struttura Organizzativa del Dipartimento Lavoro e Welfare. Conferma conferimento incarichi di reggenza ai Dirigenti non apicali di cui al D.D.G. 4650 del 28 aprile 2022.
- Il Decreto n. 2573 del 12/03/2021 con il quale è stato conferito l'incarico di posizione organizzativa di terza fascia denominata gestione e coordinamento delle misure dipartimentali di Politiche attive al dipendente Pasquale Giuseppe Capicotto Matricola 128450.

ATTESA la propria competenza ai sensi della L. R. 34/2002 e della L. R. 1/2006;

SU espressa dichiarazione di legittimità e regolarità del presente atto resa dal Responsabile del Procedimento;

DECRETA

per quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente riportato:

DI APPROVARE l'elenco degli enti di cui all' allegato “A”, ammessi al riparto delle Risorse Regionali per le stabilizzazioni, mediante contratto a tempo indeterminato, procedure ex Lege 30 Dicembre 2018 n.145, dei lavoratori socialmente utili e di quelli impegnati in attività di pubblica utilità della Regione Calabria, ai sensi del Decreto Dirigenziale n.3183 del 24/03/2022 “, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione integrale del provvedimento sul BURC a cura del Dipartimento proponente ai sensi della L.R. 6 aprile 2011 n°11 a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento proponente;

DI DISPORRE che il presente decreto sia pubblicato ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n°33.

- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni, (nell'ipotesi di atti non soggetti alla giurisdizione del giudice amministrativo, riportare la diversa informazione sui termini e l'autorità cui è possibile ricorrere per impugnare il provvedimento).

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
Pasquale G Capicotto
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
CARMELO ELIO PONTORIERI
(con firma digitale)



REGIONE CALABRIA
REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO BILANCIO, PATRIMONIO E FINANZE
SETTORE Gestione Entrate

DECRETO DELLA REGIONE

Numero Registro Dipartimento 1073 del 04/07/2022

DIPARTIMENTO LAVORO E WELFARE
SETTORE 01 - POLITICHE ATTIVE, SUPERAMENTO DEL PRECARIATO E
VIGILANZA ENTI MERCATO DEL LAVORO- OSSERVATORIO. IMPLEMENTAZIONE
MISURE FSE PROGRAMMAZIONE 21/27 OBIETTIVO SPECIFICO OCCUPAZIONE

OGGETTO Approvazione dell'elenco delle domande Ammesse di cui al Decreto Dirigenziale n. 3183 del 24/03/2022 avente ad oggetto: "Riparto delle Risorse Regionali per le stabilizzazioni, mediante contratto a tempo indeterminato, procedure ex Legge 30 Dicembre 2018 n.145, dei lavoratori socialmente utili e di quelli impegnati in attività di pubblica utilità della Regione Calabria. Approvazione avviso pubblico per la presentazione delle istanze di ammissione al finanziamento regionale. Prenotazione impegno anno 2022".

SI ESPRIME

VISTO di regolarità contabile, in ordine alla spesa, attestante la copertura finanziaria, in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Catanzaro 05/07/2022

Sottoscritto dal Dirigente del Settore

Umberto Alessio Giordano

(con firma digitale)

ALLEGATO A - DOMANDE AMMESSE DI CUI AL D.D. N. 3183/2022

N.	PROV	ENTE
1	KR	COMUNE DI BELVEDERE DI SPINELLO
2	KR	COMUNE DI CACCURI
3	KR	COMUNE DI CASTELSilANO
4	KR	COMUNE DI CIRO'
5	KR	COMUNE DI CIRO' MARINA
6	KR	COMUNE DI MESORACA
7	KR	COMUNE DI PALLAGORIO
8	KR	COMUNE DI ROCCA DI NETO
9	KR	COMUNE DI SAN MAURO MARCHESATO
10	KR	COMUNE DI SANTA SEVERINA
11	KR	COMUNE DI SAVELLI
12	KR	COMUNE DI VERZINO
13	VV	COMUNE DI ACQUARO
14	VV	COMUNE DI ARENA
15	VV	COMUNE DI CAPISTRANO
16	VV	COMUNE DI CESSANITI
17	VV	COMUNE DI DASA'
18	VV	COMUNE DI FABRIZIA
19	VV	COMUNE DI FRANCAVILLA ANGITOLA
20	VV	COMUNE DI GEROCARNE
21	VV	COMUNE DI MAIERATO
22	VV	COMUNE DI MONTEROSSO CALABRO
23	VV	COMUNE DI PIZZO
24	VV	COMUNE DI PIZZONI
25	VV	COMUNE DI ROMBIOLO
26	VV	COMUNE DI SAN CALOGERO
27	VV	COMUNE DI SERRA SAN BRUNO
28	VV	COMUNE DI SIMBARIO
29	VV	COMUNE DI SORIANELLO
30	VV	COMUNE DI SPADOLA
31	VV	COMUNE DI TROPEA
32	VV	COMUNE DI VALLELONGA
33	VV	COMUNE DI VAZZANO
34	VV	COMUNE DI ZACCANOPOLI
35	VV	PROVINCIA DI VIBO VALENTIA
36	CS	COMUNE DI ACQUAFORMOSA
37	CS	COMUNE DI ACQUAPPESA
38	CS	COMUNE DI ACRÌ
39	CS	COMUNE DI AIELLO CALABRO
40	CS	COMUNE DI AIETA
41	CS	COMUNE DI ALBIDONA
42	CS	COMUNE DI ALESSANDRIA DEL CARRETTO
43	CS	COMUNE DI ALTILIA
44	CS	COMUNE DI ALTOMONTE
45	CS	COMUNE DI AMENDOLARA
46	CS	COMUNE DI BELSITO
47	CS	COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO
48	CS	COMUNE DI BISIGNANO
49	CS	COMUNE DI BOCCHIGLIERO
50	CS	COMUNE DI BUONVICINO
51	CS	COMUNE DI CALOPEZZATI
52	CS	COMUNE DI CALOVETO
53	CS	COMUNE DI CAMPANA

ALLEGATO A - DOMANDE AMMESSE DI CUI AL D.D. N. 3183/2022

N.	PROV	ENTE
54	CS	COMUNE DI CANNA
55	CS	COMUNE DI CARIATI
56	CS	COMUNE DI CAROLEI
57	CS	COMUNE DI CARPANZANO
58	CS	COMUNE DI CASALI DEL MANCO
59	CS	COMUNE DI CASSANO ALLO IONIO
60	CS	COMUNE DI CASTIGLIONE COSENTINO
61	CS	COMUNE DI CASTROLIBERO
62	CS	COMUNE DI CASTROREGIO
63	CS	COMUNE DI CASTROVILLARI
64	CS	COMUNE DI CELICO
65	CS	COMUNE DI CERCHIARA DI CALABRIA
66	CS	COMUNE DI CERISANO
67	CS	COMUNE DI CERVICATI
68	CS	COMUNE DI CERZETO
69	CS	COMUNE DI CETRARO
70	CS	COMUNE DI CIVITA
71	CS	COMUNE DI COLOSIMI
72	CS	COMUNE DI CORIGLIANO - ROSSANO
73	CS	COMUNE DI COSENZA
74	CS	COMUNE DI CROSIA
75	CS	COMUNE DI DIAMANTE
76	CS	COMUNE DI DIPIGNANO
77	CS	COMUNE DI DOMANICO
78	CS	COMUNE DI FALCONARA ALBANESE
79	CS	COMUNE DI FIGLINE VEGLIATURO
80	CS	COMUNE DI FIRMO
81	CS	COMUNE DI FRANCAVILLA MARITTIMA
82	CS	COMUNE DI FRASCINETO
83	CS	COMUNE DI FUSCALDO
84	CS	COMUNE DI GRIMALDI
85	CS	COMUNE DI GRISOLIA
86	CS	COMUNE DI LAINO BORGO
87	CS	COMUNE DI LAINO CASTELLO
88	CS	COMUNE DI LAPPANO
89	CS	COMUNE DI LATTARICO
90	CS	COMUNE DI LONGOBUCCO
91	CS	COMUNE DI LUNGRO
92	CS	COMUNE DI LUZZI
93	CS	COMUNE DI MALITO
94	CS	COMUNE DI MALVITO
95	CS	COMUNE DI MARANO PRINCIPATO
96	CS	COMUNE DI MARZI
97	CS	COMUNE DI MENDICINO
98	CS	COMUNE DI MONGRASSANO
99	CS	COMUNE DI MONTALTO UFFUGO
100	CS	COMUNE DI MONTEGIORDANO
101	CS	COMUNE DI MORANO CALABRO
102	CS	COMUNE DI MORMANNO
103	CS	COMUNE DI MOTTAFOLLONE
104	CS	COMUNE DI NOCARA
105	CS	COMUNE DI ORIOLO
106	CS	COMUNE DI PANETTIERI

ALLEGATO A - DOMANDE AMMESSE DI CUI AL D.D. N. 3183/2022

N.	PROV	ENTE
107	CS	COMUNE DI PAOLA
108	CS	COMUNE DI PAPASIDERO
109	CS	COMUNE DI PIANECRATI
110	CS	COMUNE DI PIETRAFITTA
111	CS	COMUNE DI PIETRAPAOLA
112	CS	COMUNE DI PLATACI
113	CS	COMUNE DI ROCCA IMPERIALE
114	CS	COMUNE DI ROGGIANO GRAVINA
115	CS	COMUNE DI ROGLIANO
116	CS	COMUNE DI ROSE
117	CS	COMUNE DI ROSETO CAPO SPULICO
118	CS	COMUNE DI ROVITO
119	CS	COMUNE DI SAN BASILE
120	CS	COMUNE DI SAN BENEDETTO ULLANO
121	CS	COMUNE DI SAN COSMO ALBANESE
122	CS	COMUNE DI SAN DEMETRIO CORONE
123	CS	COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE
124	CS	COMUNE DI SAN LORENZO BELLIZZI
125	CS	COMUNE DI SAN LUCIDO
126	CS	COMUNE DI SAN MARCO ARGENTANO
127	CS	COMUNE DI SAN MARTINO DI FINITA
128	CS	COMUNE DI SAN SOSTI
129	CS	COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA
130	CS	COMUNE DI SANTA DOMENICA TALAO
131	CS	COMUNE DI SANTA SOFIA D'EPIRO
132	CS	COMUNE DI SANT'AGATA D'ESARO
133	CS	COMUNE DI SANTO STEFANO DI ROGLIANO
134	CS	COMUNE DI SARACENA
135	CS	COMUNE DI SCALEA
136	CS	COMUNE DI SCIGLIANO
137	CS	COMUNE DI SPEZZANO ALBANESE
138	CS	COMUNE DI SPEZZANO DELLA SILA
139	CS	COMUNE DI TARSIA
140	CS	COMUNE DI TORANO CASTELLO
141	CS	COMUNE DI TORTORA
142	CS	COMUNE DI TREBISACCE
143	CS	COMUNE DI VACCARIZZO ALBANESE
144	CS	COMUNE DI VERBICARO
145	CS	COMUNE DI VILLAPIANA
146	CS	COMUNE DI ZUMPARO
147	CZ	ARPACAL
148	CZ	AZIENDA CALABRIA VERDE
149	CZ	COMUNE DI AMATO
150	CZ	COMUNE DI ARGUSTO
151	CZ	COMUNE DI BADOLATO
152	CZ	COMUNE DI BOTRICELLO
153	CZ	COMUNE DI CHIARAVALLE CENTRALE
154	CZ	COMUNE DI CORTALE
155	CZ	COMUNE DI CROPANI
156	CZ	COMUNE DI CURINGA
157	CZ	COMUNE DI FALERNA
158	CZ	COMUNE DI FEROLETO ANTICO
159	CZ	COMUNE DI FOSSATO SERRALTA

ALLEGATO A - DOMANDE AMMESSE DI CUI AL D.D. N. 3183/2022

N.	PROV	ENTE
160	CZ	COMUNE DI GASPERINA
161	CZ	COMUNE DI GIMIGLIANO
162	CZ	COMUNE DI GIZZERIA
163	CZ	COMUNE DI JACURSO
164	CZ	COMUNE DI MAGISANO
165	CZ	COMUNE DI MAIDA
166	CZ	COMUNE DI MARCELLINARA
167	CZ	COMUNE DI MARTIRANO
168	CZ	COMUNE DI MONTEPAONE
169	CZ	COMUNE DI MOTTA SANTA LUCIA
170	CZ	COMUNE DI NOCERA TERINESE
171	CZ	COMUNE DI PALERMITI
172	CZ	COMUNE DI PETRIZZI
173	CZ	COMUNE DI PLATANIA
174	CZ	COMUNE DI SAN FLORO
175	CZ	COMUNE DI SAN MANGO D'AQUINO
176	CZ	COMUNE DI SAN PIETRO A MAIDA
177	CZ	COMUNE DI SERRASTRETTA
178	CZ	COMUNE DI SETTINGIANO
179	CZ	COMUNE DI SOVERATO
180	CZ	COMUNE DI SOVERIA MANNELLI
181	CZ	COMUNE DI SQUILLACE
182	CZ	COMUNE DI STALETTI
183	CZ	COMUNE DI TIRIOLO
184	CZ	COMUNE DI ZAGARISE
185	CZ	REGIONE CALABRIA - DIPARTIMENTI REGIONALI
186	RC	ARSAC - COSENZA
187	RC	COMUNE DI AFRICO
188	RC	COMUNE DI AGNANA
189	RC	COMUNE DI ANOIA
190	RC	COMUNE DI ANTONIMINA
191	RC	COMUNE DI ARDORE
192	RC	COMUNE DI BAGALADI
193	RC	COMUNE DI BENESTARE
194	RC	COMUNE DI BIANCO
195	RC	COMUNE DI BIVONGI
196	RC	COMUNE DI BOVA
197	RC	COMUNE DI BOVA MARINA
198	RC	COMUNE DI BOVALINO
199	RC	COMUNE DI BRUZZANO ZEFFIRIO
200	RC	COMUNE DI CALANNA
201	RC	COMUNE DI CAMINI
202	RC	COMUNE DI CAMPO CALABRO
203	RC	COMUNE DI CANDIDONI
204	RC	COMUNE DI CANOLO
205	RC	COMUNE DI CARAFFA DEL BIANCO
206	RC	COMUNE DI CARDETO
207	RC	COMUNE DI CARERI
208	RC	COMUNE DI CASIGNANA
209	RC	COMUNE DI CAULONIA
210	RC	COMUNE DI CINQUEFRONDI
211	RC	COMUNE DI CITTANOVA
212	RC	COMUNE DI CONDOFURI

ALLEGATO A - DOMANDE AMMESSE DI CUI AL D.D. N. 3183/2022

N.	PROV	ENTE
213	RC	COMUNE DI COSOLETO
214	RC	COMUNE DI DELIANUOVA
215	RC	COMUNE DI FERRUZZANO
216	RC	COMUNE DI FIUMARA
217	RC	COMUNE DI GALATRO
218	RC	COMUNE DI GERACE
219	RC	COMUNE DI GIFFONE
220	RC	COMUNE DI GIOIA TAURO
221	RC	COMUNE DI GIOIOSA IONICA
222	RC	COMUNE DI LAGANADI
223	RC	COMUNE DI LAUREANA DI BORRELLO
224	RC	COMUNE DI MAMMOLA
225	RC	COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA IONICA
226	RC	COMUNE DI MAROPATI
227	RC	COMUNE DI MARTONE
228	RC	COMUNE DI MELICUCCA'
229	RC	COMUNE DI MELICUCCO
230	RC	COMUNE DI MELITO DI PORTO SALVO
231	RC	COMUNE DI MOLOCHIO
232	RC	COMUNE DI MONASTERACE
233	RC	COMUNE DI MONTEBELLO IONICO
234	RC	COMUNE DI OPPIDO MAMERTINA
235	RC	COMUNE DI PALMI
236	RC	COMUNE DI PAZZANO
237	RC	COMUNE DI PLACANICA
238	RC	COMUNE DI POLISTENA
239	RC	COMUNE DI REGGIO DI CALABRIA
240	RC	COMUNE DI RIACE
241	RC	COMUNE DI ROCCELLA IONICA
242	RC	COMUNE DI ROGHUDI
243	RC	COMUNE DI ROSARNO
244	RC	COMUNE DI SAMO
245	RC	COMUNE DI SAN FERDINANDO
246	RC	COMUNE DI SAN GIORGIO MORGETO
247	RC	COMUNE DI SAN GIOVANNI DI GERACE
248	RC	COMUNE DI SAN LORENZO
249	RC	COMUNE DI SAN LUCA
250	RC	COMUNE DI SAN PROCOPIO
251	RC	COMUNE DI SAN ROBERTO
252	RC	COMUNE DI SANT'AGATA DEL BIANCO
253	RC	COMUNE DI SANT'EUFEMIA D'ASPRMONTE
254	RC	COMUNE DI SANT'ILARIO DELLO IONIO
255	RC	COMUNE DI SCIDO
256	RC	COMUNE DI SCILLA
257	RC	COMUNE DI SEMINARA
258	RC	COMUNE DI SIDERNO
259	RC	COMUNE DI STAITI
260	RC	COMUNE DI STIGNANO
261	RC	COMUNE DI STILO
262	RC	COMUNE DI TAURIANOVA
263	RC	COMUNE DI TERRANOVA SAPPO MINULIO
264	RC	COMUNE DI VARAPODIO
265	RC	ENTE PARCO NAZIONALE DELL'ASPRMONTE

SPESA DI PERSONALE ANNO 2022 - TEMPO INDETERMINATO IN SERVIZIO ED IN CORSO DI ASSUNZIONE

ID	P.E.	TIPOLOGIA	IMPORTO MENSILE	IMPORTO ANNUO	CONTRIBUTI CPDEL + INVADEL	IRAP	TOTALE
1		SEGRETARIO COMUNALE FASCIA B	5.581,58 €	72.560,54 €	19.359,15 €	6.167,65 €	98.087,34 €
2	A4	DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO	1.572,81 €	20.446,53 €	5.455,13 €	1.737,96 €	27.639,62 €
3	B1	DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO	823,82 €	10.709,66 €	2.857,34 €	910,32 €	14.477,32 €
4	A1	DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO	734,89 €	9.553,57 €	2.548,89 €	812,05 €	12.914,52 €
5	C1	DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO	902,81 €	11.736,53 €	3.131,31 €	997,61 €	15.865,44 €
6	A1	DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO	734,89 €	9.553,57 €	2.548,89 €	812,05 €	12.914,52 €
7	C4	DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO	1.917,19 €	24.923,47 €	6.649,58 €	2.118,49 €	33.691,55 €
8	B1	DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO	1.554,68 €	20.210,84 €	5.392,25 €	1.717,92 €	27.321,01 €
9	A1	DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO	734,89 €	9.553,57 €	2.548,89 €	812,05 €	12.914,52 €
10	B3	DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO	1.631,08 €	21.204,04 €	5.657,24 €	1.802,34 €	28.663,62 €
11	C2	DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO	2.458,92 €	31.965,96 €	8.528,52 €	2.717,11 €	43.211,58 €
12	C5	DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO	2.077,33 €	4.465,33 €	1.191,35 €	379,55 €	6.036,23 €
13	C4	DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO	1.917,19 €	24.923,47 €	6.649,58 €	2.118,49 €	33.691,55 €
14	D1	DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO	2.289,42 €	29.762,46 €	7.940,62 €	2.529,81 €	40.232,89 €
15	D1	DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO	1.891,28 €	24.586,64 €	6.559,72 €	2.089,86 €	33.236,22 €
16	B1	DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO	823,82 €	10.709,66 €	2.857,34 €	910,32 €	14.477,32 €
17	B1	DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO	1.554,68 €	20.210,84 €	5.392,25 €	1.717,92 €	27.321,01 €
18	B3	DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO	818,19 €	10.636,47 €	2.857,81 €	904,10 €	14.378,38 €
19	D1	DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO	630,36 €	8.194,68 €	2.186,34 €	696,55 €	11.077,57 €
20	D1	DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO	2.289,42 €	29.762,46 €	7.940,62 €	2.529,81 €	40.232,89 €
21	A4	DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO	1.598,63 €	20.782,19 €	5.544,69 €	1.766,49 €	28.093,36 €
22	D1	DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO	1.891,28 €	24.586,64 €	6.559,72 €	2.089,86 €	33.236,22 €
23	B3	DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO	818,19 €	10.636,47 €	2.857,81 €	904,10 €	14.378,38 €
24	B1	DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO	1.578,33 €	20.518,29 €	5.474,28 €	1.744,05 €	27.736,62 €

SPESA DI PERSONALE ANNO 2022 - TEMPO INDETERMINATO IN SERVIZIO ED IN CORSO DI ASSUNZIONE

25		D1		DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO	2.289,42 €	29.762,46 €	7.940,62 €	2.529,81 €	40.232,89 €
26		D2		DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO	3.189,74 €	41.466,62 €	11.063,29 €	3.524,66 €	56.054,58 €
27		C1		DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO	1.805,62 €	23.473,06 €	6.262,61 €	1.995,21 €	31.730,88 €
				TOTALE		576.856,02 €	153.915,86 €	49.036,16 €	779.648,04 €

SPESA DI PERSONALE ANNO 2022 - NUOVE ASSUNZIONI TEMPO INDETERMINATO PROGRAMMATE

ID	P. E.	TIPOLOGIA	IMPORTO MENSILE	IMPORTO ANNUO	CONTRIBUTI CPDEL + INADEL	IRAP	TOTALE
1	D1	N. 1 COMANDANTE POLIZIA LOCALE FULL-TIME	2.361,71 €	30.702,23 €	8.191,35 €	2.609,69 €	41.503,27 €
2	D1	N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO UFFICIO TRIBUTI PART-TIME 12 ORE SETTIMANALI	630,36 €	8.194,68 €	2.186,34 €	696,55 €	11.077,57 €
3	C1	N. 1 ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO - GEOMETRA FULL-TIME	1.776,01 €	23.088,13 €	6.159,91 €	1.962,49 €	31.210,53 €
4	D1	PROGRESSIONE VERTICALE DA C1 A D1 FULL-TIME	149,28 €	1.940,68 €	517,77 €	164,96 €	2.623,41 €
5	D1	AUMENTO ORE DA 12 ORE A 24 ORE	630,36 €	8.194,68 €	2.186,34 €	696,55 €	11.077,57 €
6		AUMENTO ORE PERSONALE EX LSU STABILIZZATO CON FONDI STATALI E REGIONALI (QUOTA COMUNALE)	90,31 €	1.174,08 €	313,24 €	99,80 €	1.587,12 €
TOTALE				73.294,48 €	19.554,97 €	6.230,03 €	99.079,48 €

SPESA DI PERSONALE ANNO 2022 - LIMITI ASSUNZIONALI

SPESA DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

DESCRIZIONE	IMPORTO ANNUO	CONTRIBUTI	IRAP	TOTALE
SPESA DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO GIÀ IN SERVIZIO	576.896,02 €	153.915,86 €	49.036,16 €	779.848,04 €
RETRIBUZIONE DI RISULTATO	22.000,00 €	5.236,00 €	1.870,00 €	29.106,00 €
FONDO ART. 15 CCDI	55.000,00 €	13.090,00 €	4.675,00 €	72.765,00 €
NUOVE ASSUNZIONI PROGRAMMATE ANNO 2022 - INCREMENTI ORARI E PROGRESSIONI	73.294,48 €	19.554,97 €	6.230,03 €	99.079,48 €
TOTALE	727.190,50 €	191.796,83 €	61.811,19 €	980.798,52 €

LIMITE ASSUNZIONALE 2022 - SPESA DI PERSONALE ULTIMO RENDICONTO 2021 EURO 923.310,09 + INCREMENTO MASSIMO IPOTETICO ANNO 2022 EURO 221.594,42

1.144.904,51 €

ID	NOMINATIVO	P.E.	TIPOLOGIA	PERCENTUALE LAVORATIVA / 100	CCNL 21/05/2018 - TABELLARE DAL 01/04/2018 CON IVC CONGELATA	TREDICESIMA	COSTO TEORICO
1		A4	DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO	1	17.970,54 €	1.497,55 €	19.468,09 €
2		B1	DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO	0,5	9.017,04 €	751,42 €	9.768,46 €
3		A1	DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO	0,5	8.530,49 €	710,87 €	9.241,36 €
4		C1	DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO	0,5	10.172,04 €	847,67 €	11.019,71 €
5		A1	DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO	0,5	8.530,49 €	710,87 €	9.241,36 €
6		C4	DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO	1	22.086,11 €	1.840,51 €	23.926,62 €
7		B1	DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO	1	18.034,07 €	1.502,84 €	19.536,91 €
8		A1	DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO	0,5	8.530,49 €	710,87 €	9.241,36 €
9		B3	DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO	1	19.063,80 €	1.588,65 €	20.652,45 €
10		C2	DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO	1	20.829,26 €	1.735,77 €	22.565,03 €
11		C4	DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO	1	22.086,11 €	1.840,51 €	23.926,62 €
12		D1	DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO	1	22.135,47 €	1.844,62 €	23.980,09 €
13		D1	DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO	1	22.135,47 €	1.844,62 €	23.980,09 €
14		B1	DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO	0,5	9.017,04 €	751,42 €	9.768,46 €
15		B1	DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO	1	18.034,07 €	1.502,84 €	19.536,91 €
16		B3	DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO	0,5	9.531,90 €	794,33 €	10.326,23 €
17		D1	DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO	0,3333	7.377,75 €	614,81 €	7.992,56 €
18		D1	DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO	1	22.135,47 €	1.844,62 €	23.980,09 €
19		A4	DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO	1	17.970,54 €	1.497,55 €	19.468,09 €

Calcolo delle capacità assunzionali dei comuni per personale a tempo indeterminato

ai sensi dell'art. 33 del D.L. 34/2019 e del Decreto 17.03.2020

Abitanti	5.051
Anno Corrente	2021

Prima soglia	Seconda Soglia
26,90%	30,90%

Incremento massimo ipotetico spesa 2022	
24,00%	€ 221.594,42

Entrate correnti	
Ultimo rendiconto (2021)	€ 9.621.031,92
Penultimo rendiconto (2020)	€ 8.492.044,22
Terzultimo rendiconto (2019)	€ 8.398.151,81

FCDE 2021	€	2.087.262,00
media - FCDE	€	6.749.813,98
Rapporto Spesa/Entrate		13,68%

Incremento spesa 2022 - I FASCIA	
%	Euro
24,00%	€ 221.594,42

Spesa del personale	
Ultimo rendiconto (2021)	€ 923.310,09
Anno 2020	€ 941.993,85

Collocazione Ente	Prima Fascia
--------------------------	--------------

Resti Assunzionali	€ 163.130,15
---------------------------	--------------

Incremento di spesa 2022	€ 384.724,57
---------------------------------	--------------

Incremento teorico disponibile	
media - FCDE	€ 6.749.813,98
% prima soglia 26,90%	€ 1.815.699,96
(-) spesa di personale ultimo rendiconto	€ 923.310,09
Incremento teorico	€ 892.389,87

Calcolo delle capacità assunzionali dei comuni per personale a tempo indeterminato

ai sensi dell'art. 33 del D.L. 34/2019 e del Decreto 17.03.2020

Abitanti	5.051
Anno Corrente	2021

Prima soglia	Seconda Soglia
26,90%	30,90%

Incremento massimo ipotetico spesa 2023	€ 230.827,52
25,00%	€

Entrate correnti	
Ultimo rendiconto (2021)	€ 9.621.031,92
Penultimo rendiconto (2020)	€ 8.492.044,22
Terzultimo rendiconto (2019)	€ 8.398.151,81

FCDE 2021	€ 2.087.262,00
media - FCDE	€ 6.749.813,98
Rapporto Spesa/Entrate	13,68%

Incremento spesa 2023 - I FASCIA	
%	Euro
25,00%	€ 230.827,52

Spesa del personale	
Ultimo rendiconto (2021)	€ 923.310,09
Anno 2020	€ 941.993,85

Collocazione Ente	Prima Fascia
--------------------------	--------------

Resti Assunzionali	€ 163.130,15
---------------------------	--------------

Incremento di spesa 2023	€ 393.957,67
---------------------------------	--------------

Incremento teorico disponibile	
media - FCDE	€ 6.749.813,98
% prima soglia 26,90%	€ 1.815.699,96
(-) Spesa di personale ultimo rendiconto	€ 923.310,09
Incremento teorico	€ 892.389,87

Calcolo delle capacità assunzionali dei comuni per personale a tempo indeterminato

ai sensi dell'art. 33 del D.L. 34/2019 e del Decreto 17.03.2020

Abitanti	5.051
Anno Corrente	2021

Prima soglia	Seconda Soglia
26,90%	30,90%

Incremento massimo ipotetico spesa 2024	
26,00%	€ 240.060,62

Entrate correnti	
Ultimo rendiconto (2021)	€ 9.621.031,92
Penultimo rendiconto (2020)	€ 8.492.044,22
Terzultimo rendiconto (2019)	€ 8.398.151,81

FCDE 2021	€ 2.087.262,00
media - FCDE	€ 6.749.813,98
Rapporto Spesa/Entrate	13,68%

Incremento spesa 2024 - I FASCIA	
%	Euro
26,00%	€ 240.060,62

Spesa del personale	
Ultimo rendiconto (2021)	€ 923.310,09
Anno 2020	€ 941.993,85

Collocazione Ente	Prima Fascia
--------------------------	--------------

Resti Assunzionali	€ 163.130,15
---------------------------	--------------

Incremento di spesa 2024	€ 403.190,77
---------------------------------	--------------

Incremento teorico disponibile	
media - FCDE	€ 6.749.813,98
% prima soglia 26,90%	€ 1.815.699,96
(-) Spesa di personale ultimo rendiconto	€ 923.310,09
Incremento teorico	€ 892.389,87



COMUNE DI DIAMANTE

(Provincia di Cosenza)

REVISORE UNICO DEI CONTI

Diamante, Prot. n. 19497 del 15.09.2022

<p>Verbale n. <u>16</u></p> <p>Data <u>15 settembre 2022</u></p>	<p>OGGETTO: Parere su Deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI PERSONALE 2022/2024 – ANNUALITA' 2022 – MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE</p>
--	---

L'anno **DUEMILAVENTIDUE**, il giorno **QUINDICI** del mese di **SETTEMBRE** il sottoscritto **Dott. Domenico PISANO** revisore unico di questo Ente nominato con Delibera del Consiglio Comunale n. 49 del 20.12.2021 procede ad esprimere il proprio parere in merito alla Deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto **APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI PERSONALE 2022/2024 – ANNUALITA' 2022 – MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE;**

ESAMINATA in data odierna la bozza della deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto **APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI PERSONALE 2022/2024 – ANNUALITA' 2022 – MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE;**

VISTI:

- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 91, D.Lgs. n.267/2000 "*Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale*";
- l'art. 6, D. Lgs. n.165/2001 "*Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le*

amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo ...”;

- *l’art. 1, comma 102, Legge 311/2004 “Le amministrazioni pubbliche ... adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica”;*
- *l’art. 3 “Semplificazione e flessibilità nel turn over”, comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il quale stabilisce che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell’ente;*
- *l’art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, il quale recita “Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell’ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*
 - b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l’obiettivo di ridurre l’incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;*
 - c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”;*
- *l’art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 il quale prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all’art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, “in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell’esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E’ fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione”;*
- *l’art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, il quale stabilisce, a decorrere dall’anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all’anno precedente;*

preso atto che:

- *il D.L. 113/2016 ha abrogato la lett. a) del su riportato comma 557 dell’art. 1 della Legge 296/2006 “riduzione dell’incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile”;*
- *l’articolo 33 del D.Lgs.n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l’onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;*
- *le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;*

richiamati:

- l'art.3, comma 5 del D.L.n.90/2014, come modificato dall'art.14 bis del D.L.n.4/2019 che prevede *“Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80% negli anni 2016 e 2017 e del 100% a decorrere dall'anno 2018. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente (...);”*;
- il comma 5-sexies del suddetto D.L.n.90/2014, come modificato dall'art.14 bis del D.L.n.4/2019 che dispone *“per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over”*;

CONSIDERATO CHE gli enti sono chiamati ad adottare annualmente il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale e che lo stesso può essere oggetto, in corso d'anno, di modifiche in presenza di motivate esigenze organizzative-funzionali e/o in presenza di evoluzione normativa in materia di gestione del personale;

VISTI altresì:

- l'art.33, comma 2 del D.L.n.34/2019, come convertito nella L.n.58/2019, il quale prevede che *“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento ...”*;
- il DPCM del 17/03/2020 (G.U. n.108 del 27/04/2020) avente ad oggetto *“Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”* previsto dal summenzionato art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019;

- la Circolare interministeriale del 13/05/2020 (pubblicata in G.U. n. 226 del 11/09/2020 in attuazione dell'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 ed esplicativa del D.P.C.M. 17.3.2020);

RILEVATO che l'Ente con deliberazione della Giunta Comunale ha dato atto che non emergono situazioni di personale in esubero per l'anno 2022;

VISTA la proposta di deliberazione di Giunta comunale avente ad oggetto **"APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI PERSONALE 2022/2024 – ANNUALITA' 2022 – MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE"** unitamente agli allegati

RILEVATO che il limite di cui all'art. 1, comma 557 quater della L. 296/2006, come modificato dall'art. 3, comma 5 bis del D.L. 90/2014, risulta rispettato come da prospetti riepilogativi allegati alla proposta di deliberazione oggetto del presente parere

CONSIDERATO che le capacità assunzionali a tempo indeterminato sono state determinate in base a quanto previsto dall'art. 33, comma 2 del D.L. n.34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 58/2019 e dal successivo D.M. 17/03/2020 come da prospetti riepilogativi allegati alla proposta di deliberazione oggetto del presente parere;

CONSIDERATO che le capacità assunzionali a tempo determinato sono state determinate in base alla vigente normativa di settore e consentono il rispetto del limite di spesa di personale temporaneo dell'anno 2009

RAMMENTA

che ai sensi dell'art. 6 ter, comma 5, D.Lgs.n.165/2001 e s.m.i., ciascuna Amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'art. 60 le informazioni e gli aggiornamenti annuali dei piani che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni;

ACCERTA

che il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2021/2023 consente di rispettare:

- le disposizioni di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 e s.m.i.;
- il limite di spesa cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006 derivante dalle disposizioni di cui al DM 17/03/2020);
- il limite di spesa cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010;
- la compatibilità delle assunzioni programmate oggetto del presente parere con il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio

ESPRIME

parere favorevole alla proposta di deliberazione di Giunta comunale, avente ad oggetto **"APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI PERSONALE 2022/2024 – ANNUALITA' 2022 – MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE"** subordinando delle nuove assunzioni programmate all'acquisizione della prescritta autorizzazione COSFEL.

Letto, approvato e sottoscritto.



IL REVISORE UNICO DEI CONTI

(Dott. Domenico PISANO)

Firmato sull'originale